

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 25.02.2010

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI ESTERNE NELL’ANNO 2010 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 55 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007.**

**Il Sindaco** illustra il provvedimento in esame sottolineando come la programmazione degli incarichi di collaborazione esterna sia un atto obbligatorio. Riferisce quindi sugli incarichi programmati per il 2010. Segnala l’incarico per la redazione del piano cimiteriale. Spiega in particolare i motivi dell’incarico di assistenza tecnica ai fini dell’eventuale riattribuzione della rendita della centrale elettrica. Ciò – precisa – si rende necessario alla luce del nuovo ricorso presentato da Enel Spa. Segnala inoltre l’incarico per la direzione del notiziario comunale. Chiarisce infine che sono esclusi dall’elenco gli incarichi di progettazione perché la disciplina di affidamento è già prevista dalla legge.

Dopodichè,

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI VOBARNO

UDITO l’intervento, come sopra riportato;

VISTO l’art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge n° 133/2008, in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 02 del 11.03.2008 e la deliberazione della Corte di Conti sezione Lombardia n. 37 del 04.03.2008 hanno dettato indirizzi amministrativi ulteriori in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007 per l’affidamento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, fornendo un’interpretazione ampia ed onnicomprensiva della generalità di collaborazioni esterne con gli enti locali ai fini dell’attuazione dell’art. 3 comma 55 delle legge citata e suggerendo un’accezione univoca degli incarichi esterni da indicare nel programma in oggetto, non dovendo pertanto l’amministrazione limitarsi ad inserire nello stesso le sole fattispecie di studi, ricerche e consulenze, come sopra definite, ma ogni tipologia di incarico esterno;

PRECISATO peraltro che nella programmazione di che trattasi non rientrano le seguenti fattispecie:

- affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza per opere pubbliche, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, in quanto attività istituzionali stabilite dalla legge e per le quali l’Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica prevista dagli artt. 90 e 91 del d.lgs. n. 163/2006, agli atti normativi attuativi dello stesso decreto ed alla programmazione effettuata in sede di predisposizione del bilancio e del programma annuale dei lavori pubblici;
- affidamento di incarichi professionali per le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.
- incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, in quanto afferenti ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- prestazioni di servizi e attività nelle quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori siano disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Ente e per le relative domiciliazioni nonché gli incarichi per rogiti notarili;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento degli incarichi di collaborazione di cui al dispositivo della presente deliberazione, giustificata dal fatto che gli obiettivi di tali prestazioni sono specifici e che, pertanto, si rende necessario acquisire dall’esterno le richieste competenze, accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune:

DATO ATTO che le modalità di affidamento dei relativi incarichi sono contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e per l'accesso agli impieghi;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, Cadenelli Dott. Rossano, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli 16 (i sig.ri Panzera, Turrini, Nolli, Barbiani, Buffoli, Manni, Cocca, Vedovelli, Maggi, Crescimbeni, Romani, Manfredini, Pavoni, Lancini Giuseppe, Lancini Egidio, Valdini), contrari nessuno, astenuti 1 (sig. Ferrari), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

- 1) di programmare, per l'anno 2010 il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione autonoma esterna:

<b>AREA DI COMPETENZA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO DELL'INCARICO (specificare le principali attività da svolgere)</b>	<b>DURATA PREVISTA</b>	<b>SPESA PREVISTA (al lordo di IVA, oneri fiscali e previdenziali) €.</b>
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Redazione del piano cimiteriale comunale.	1 anno	15.000,00
AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Assistenza tecnica in appoggio all'Agenzia del territorio per eventuale riattribuzione della rendita a seguito nuovo ricorso di Enel Produzione Spa.	1 anno	5.000,00
AREA AMMINISTRATIVA-SERVIZI GENERALI	Direzione del periodico comunale "Vobarno Notizie"	2 anni	5.000,00 (complessiva nel biennio)

- 2) di dare atto che l'affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 1), dovrà avvenire nel rispetto dei criteri, dei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.